

n. 693/2020 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, riunita il Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- 1) Dott. Bruno de Filippis - Presidente
- 2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
- 3) Dott.ssa Sabrina Serrelli - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente **SENTENZA** nella causa iscritta al n. 693/2020 R.G. affari civili contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2227/2020 pubblicata il 17.09.2020 nel giudizio n. 299/2016 dal Tribunale di Salerno, prima sezione civile, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente

TRA

██████████ S.p.a., c.f. ██████████ P.I. ██████████ R.E.A. n. 842633, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ ██████████ cf. ██████████ con domicilio eletto indicato in atti come da procura allegata telematicamente all'atto di appello, **APPELLANTE**

E

██████████ nata ad Udine il ██████████ e ██████████ nata a Salerno il ██████████ rappresentate e difese dall'avv. ██████████ ██████████ con domicilio eletto presso lo studio professionale in Salerno, C.sc ██████████ come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, **APPELLATE**

**CONCLUSIONI:** in data 24 marzo 2022, la Corte, letti gli atti ed i documenti di causa e viste le note di trattazione scritta, ha riservato la decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.

**FATTO**

**Svolgimento del processo**

Con atto notificato il 12.10.2020 e depositato in pari data ██████████ ██████████ S.p.a. ha proposto appello



avverso la sentenza n. 2227/2020, pubblicata in data 17.09.2020 nel giudizio n. 299/2016, con la quale il **Tribunale di Salerno, prima sezione civile, in composizione monocratica**, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] S.p.a. nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 3101/2015, condannando [REDACTED] S.p.a. al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge.

Più in particolare, il Tribunale di Salerno, nella sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda processuale ritenendo l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] S.p.a. per mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010. Secondo la pronuncia di primo grado l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione è posto a carico della parte opponente rimasta invece inottemperante.

**L'appellante [REDACTED] S.p.a. ha articolato le seguenti censure avverso la sentenza di primo grado:**

**1) errata declaratoria di improcedibilità della domanda.**

L'appellante si duole dell'erronea declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. Il Tribunale non ha considerato la precedente revoca dell'ordine di mediazione obbligatoria ed il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; peraltro, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della mediazione va posto a carico di parte opposta, per cui la revoca disposta dal giudice istruttore deve ritenersi corretta;

**2) errata statuizione sulla disciplina dei Buoni Postali Fruttiferi.**

L'appellante evidenzia che, in virtù della recente sentenza delle SS. UU. della Corte di Cassazione n. 3963/2019, i Buoni Postali Fruttiferi, in quanto titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, sono interamente disciplinati dalle Leggi ordinarie dello Stato e non da [REDACTED] S.p.a., mero collocatore sul mercato finanziario; il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali può subire variazioni per effetto di sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti;

**3) inammissibilità del procedimento sommario ex art. 633 c.p.c..**

L'appellante ribadisce l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di cui all'art. 633 c.p.c., atteso che i buoni postali non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c..

Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo di accogliere l'appello e, per l'effetto, di



revocare o, comunque, di dichiarare nullo ed inefficace, anche in ragione dell'inammissibilità ex lege dell'azionato procedimento sommario, il D.I. 3101/2015 – R.G. 9738/2015 emesso dal Tribunale di Salerno in data 1.12.2015 e notificato a [REDACTED] S.p.a. in data 9.12.2015, con conseguente condanna delle appellate al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

**In data 1.02.2021 si sono costituite** [REDACTED] e [REDACTED] depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto da [REDACTED] S.p.a., in quanto ritenuto inammissibile per avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 2227/2020 emessa dal Tribunale di Salerno conseguentemente alla notifica dell'atto di gravame all'avv. [REDACTED] non più costituito nel giudizio di primo grado, bensì rinunciante al mandato per effetto dell'avvenuta cancellazione dell'Albo degli Avvocati di Salerno, deliberata in data 22.12.2016. Più in particolare, l'avv. [REDACTED] dopo aver provveduto alla costituzione in giudizio di [REDACTED] e di [REDACTED] in sostituzione e non in aggiunta del precedente difensore con atto depositato telematicamente in data 17.07.2017 nel giudizio di primo grado, è ha partecipato a tutte le udienze in contraddittorio con il difensore di controparte fino alla conclusione del giudizio. Pertanto, non potendo negarsi che il difensore di parte appellante avesse contezza di tale sostituzione, deve concludersi per l'inesistenza della notificazione dell'atto di gravame, giacché inviata ad un difensore non più abilitato, quindi privo dello *jus postulandi*.

Le appellate hanno, quindi, concluso chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e, per l'effetto, di confermare la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

All'udienza del 4.02.2021 la Corte di Appello ha rinviato la causa all'udienza del 23.09.2021 per la precisazione delle conclusioni rassegnate alla successiva udienza del 24.03.2022 nella quale la Corte, all'esito di trattazione scritta, ha rimesso la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).

## DIRITTO

### Motivi della decisione

#### **In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.**

A tal riguardo deve osservarsi che, sebbene l'appellante abbia notificato l'atto di appello all'avv. [REDACTED] - ormai privo dello *jus postulandi* per intervenuta cancellazione dall'Ordine degli Avvocati con delibera del 22.12.2016 - omettendo qualsivoglia notifica all'avv. [REDACTED] intervenuto nel giudizio di primo grado mediante atto di costituzione in sostituzione del precedente difensore in rappresentanza di [REDACTED] e [REDACTED] con atto depositato telematicamente in data 17.07.2017, la sentenza di primo grado non può ritenersi passata in giudicato. Invero, *“il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione*



*della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies c.p.c., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 19743 del 19/9/2014).*

Dal combinato disposto degli artt. 326 e 285 c.p.c. emerge che l'impugnazione deve essere proposta entro il termine breve, di trenta giorni, soltanto nell'ipotesi di intervenuta notifica della sentenza impugnata da parte dell'ufficiale giudiziario - a seguito di istanza di una delle parti in causa - in mancanza della quale, decorre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ovvero quello dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Pertanto, dal momento che, nell'ipotesi di sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c., la lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione equivalgono alla pubblicazione della stessa, non contenendo tale norma alcuna deroga agli artt. 326 e 285 c.p.c.- che assegna alla parte il potere di decidere se mettere o meno in mora la controparte per l'impugnazione nel termine breve mediante la notificazione del provvedimento-, la sentenza impugnata, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata in data 16.09.2020 non può dirsi passata in giudicato al momento della proposizione dell'appello in data 12.10.2020, proprio perché non decorre il termine breve per l'impugnazione in mancanza di notificazione a cura della parte.

A ciò va aggiunto che, in virtù di un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione *“la notificazione dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che [...] il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale”* (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 20840 del 21/07/2021), con la conseguenza che il relativo vizio è sanato, con effetto *ex tunc*, attraverso *“la costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia medio tempore passata in giudicato la sentenza impugnata”* (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 6164 del 5/03/2020).

La regolare e tempestiva costituzione in giudizio dell'avv. [REDACTED] mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.02.2021, ha dunque sanato il vizio di notificazione dell'atto di appello alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.

La doglianza è, quindi, infondata.

### **Il primo motivo di appello va accolto.**

Ad avviso della Corte, il Tribunale ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

Secondo l'art. 5, co. 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010, chi *“intende esercitare in giudizio un'azione*



*relativa ad una controversia” nelle materie ivi indicate “è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”.*

Al riguardo, si richiama la sentenza pronunciata a sezioni unite dalla Suprema Corte di Cassazione, n. 19596 del 18.09.2020, in virtù della quale *“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, co. 1 bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità si cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.* Tale scelta è giustificata dalle diverse conseguenze derivanti dall’inerzia delle parti: se, infatti, si fosse posto l’onere in questione a carico dell’opponente, dalla sua inerzia ne sarebbe conseguita una pronuncia di improcedibilità, alla quale avrebbe fatto seguito l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo; invece, l’inerzia dell’opposto, a carico del quale si pone il relativo onere, determina l’improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, che ben potrà essere riproposto, senza quell’effetto preclusivo che conseguirebbe alla sua irrevocabilità.

La doglianza è, dunque, fondata con conseguente riforma della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione.

### **Il secondo motivo di appello è fondato.**

La questione verte sui buoni postali serie “O”, emessi dal dicembre 1982 all’aprile 1983: [REDACTED] e [REDACTED] ingiungevano a [REDACTED] spa di pagare la somma di euro 6.929,83, oltre accessori, quale preteso corrispettivo di n. 6 Buoni Postali Fruttiferi serie O emessi dall’Ufficio Postale di Salerno Centro dell’importo facciale di lire 100.000 ( n. 5) e lire 250.000 ( n. 1), lamentando l’errato calcolo di rimborso eseguito da [REDACTED] per complessivi euro 6.,339,13 a fronte di una richiesta di euro 13.268,96, per una differenza pari appunto ad euro 6.929,83 richiesti con il procedimento monitorio.

Secondo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, resa a Sezioni unite, n. 3963 dell’11.02.2019, *“in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche “in peius”, del tasso di interesse sulla base dei decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all’art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest’ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall’altro, nello*



*stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”.*

Anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 26/2020 ha affermato che i Buoni Postali Fruttiferi, in quanto emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, sono assimilabili ai “titoli di legittimazione”; motivo, quest'ultimo, per il quale i diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali sono soggetti alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei Decreti Ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito.

Da tanto consegue che, stante anche l'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale, deve escludersi la prevalenza dell'interesse indicato testualmente sul titolo rispetto alle prescrizioni ministeriali anche se intervenute successivamente all'emissione dei titoli stessi. Invero, la norma di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 *“ha natura cogente (assicurando il temperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale è idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti”* (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 4748 del 14/02/2022).

Tanto premesso, il contrasto tra le condizioni, relative al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dai Decreti Ministeriali successivi va risolto dando prevalenza alle seconde.

L'importo richiesto con il decreto ingiuntivo, ulteriore rispetto a quello calcolato da Poste Italiane spa, non era dunque dovuto.

**Il terzo motivo di gravame**, relativo all'inammissibilità del procedimento sommario ex art. 633 c.p.c., quale conseguenza dell'assoluta mancanza dei requisiti di legge va invece rigettato.

Come è noto, affinché un soggetto possa chiedere al Giudice competente di pronunciare un'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., è necessario che sia titolare di un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, non avendo alcuna rilevanza se il diritto sia incorporato in un documento di legittimazione o in titolo di credito vero e proprio.

In definitiva, l'opposizione al D.I. proposta dall'odierno appellante [REDACTED] S.p.a. va accolta con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 3101/2015 emesso dal Tribunale di Salerno in data 1.12.2015.

Quanto alle spese di giudizio vanno considerati i contrasti giurisprudenziale e la soluzione delle questioni affrontate anche alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: il



giudizio di primo grado è stato iscritto il 14.01.2016 e la disciplina relativa al tasso degli interessi dei Buoni Postali Fruttiferi è stato oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale risolto soltanto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3693 dell'11.02.2019.

Da tanto consegue la compensazione integrale tra le spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da [REDACTED] S.p.a. nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza n. 2227/2020 pubblicata il 17.09.2020 nel giudizio n. 299/2016 dal Tribunale di Salerno, prima sezione civile, ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] S.p.a. e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 3110/2015 emesso dal Tribunale di Salerno in data 1.12.2015;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6.07.2022

Il consigliere relatore/estensore

Dott.ssa Sabrina Serrelli

Il Presidente

Dott. Buono De Filippis

